

Pensione o assegno sociale per gli invalidi civili

Trasformazione delle provvidenze economiche di invalidità civile in assegno o pensione sociale

Al compimento del 65° anno di età cessa la corresponsione dell'assegno mensile o della pensione di invalidità civile o della pensione per i sordomuti, per coloro che ne erano già titolari, e in sostituzione è concesso l'assegno sociale.

A partire del 1° gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita dall'assegno sociale per effetto della Legge n. 335/95 che ha istituito la nuova provvidenza.

Destinatari:

- invalidi civili titolari di assegno mensile ([art. 19, Legge 118/71](#))
- invalidi civili titolari di pensione di invalidità totale ([art. 19, Legge 118/71](#))
- sordomuti titolari di pensione non reversibile ([art. 10, Legge 381/70](#))

Al compimento del 65° anno di età, i titolari di queste prestazioni, perdono tali provvidenze e acquisiscono automaticamente il diritto all'assegno sociale erogato dall'INPS ([art. 3, Legge 335/95](#)).

Riconoscimento dell'invalidità prima dei 65 anni:

In questo caso per la determinazione del limite di reddito, non si fa riferimento alla generale disciplina prevista per l'assegno sociale o la pensione sociale, infatti i limiti di reddito sono gli stessi previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano (*Sent. Cass. 668/94*), e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge).

Infatti il Ministero del Lavoro ha espresso l'avviso che per l'accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per l'invalidità civile, debbano essere applicati i criteri previsti prima del compimento del 65mo anno.

Pertanto per gli invalidi civili i requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sono gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile (*Circolare INPS, 86/2000*).

I redditi da dichiarare, nel caso di trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche concesse per invalidità civile, sono:

- solo quelli del richiedente (e non del coniuge o nucleo familiare)
- solo quelli percepiti nell'anno precedente (e non quelli presunti riferiti all'anno di decorrenza della prestazione, come previsto per gli ultrasessantacinquenni non invalidi)
- solo quelli assoggettabili a IRPEF. Sono pertanto esclusi i redditi esenti da imposte (pensioni di guerra, sussidi assistenziali in favore di invalidi civili) o comunque quelli non computabili agli effetti dell'IRPEF (quindi anche rendita INAIL).
- la pensione di reversibilità e' compresa nel computo dei redditi

Riconoscimento dell'invalidità dopo dei 65 anni:

Se il riconoscimento dell'invalidità è avvenuto dopo il compimento dei 65 anni si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra 65 enni, con gli stessi limiti di reddito previsti per l'[assegno sociale](#) o la [pensione sociale](#) e verranno calcolati i redditi personali e quelli del coniuge.

Provvidenze economiche che non si trasformano in pensione sociale ([art. 19, L. 118/1971](#), e [art. 11, L. 854/1973](#)):

- indennità di accompagnamento
- pensione dei ciechi assoluti
- pensione dei ciechi parziali
- indennità speciale dei ciechi parziali

Assegno “ad personam”:

Ai sensi dell’art. 8, 3° comma del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, se l’importo della pensione sociale risulti inferiore, la differenza è corrisposta a titolo di assegno "ad personam". In tal senso, dunque, il Ministero dell’Interno, con un onere a proprio carico, versa l’eventuale differenza tra pensione di invalidità (o assegno mensile di invalidità o pensione per i sordomuti) e pensione sociale ([art. 19 Legge 118/71](#) e [art. 8 Decreto Legislativo 509/88](#))

(Questa possibilità normalmente non si verifica giacché l’assegno sociale di norma è più elevato della pensione o assegno destinato agli invalidi civili e sordomuti).

Incompatibilità:

La pensione o assegno sociale agli invalidi civili, è incompatibile con le rendite o pensioni di invalidità a carico di qualsiasi ente (Stato, INPS, INAIL, Casse professionali, ...).

È comunque data all’interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

Decorrenza:

L’importo dell’assegno sociale viene erogato a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età,

Note

Visita di revisione per ultra 65 anni titolari di prestazioni di invalidità civile:

L’INPS con Messaggio n. 20930/06, ha chiarito la situazione riguardante la revisione della percentuale di invalidità per le persone ultra 65 anni.

Infatti il testo precisa che:

*“...il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte dell’assistito segna una linea di “confine”. **Il raggiungimento dell’età “cristallizza” la situazione in essere a quel momento:** gli assicurati cessano di essere titolari delle prestazioni di invalidità civile degli art. 12 e 13 L. 118/71 e per il futuro fruiscono dell’assegno sociale **senza che da parte dell’INPS si possa “rimettere in discussione” la permanenza del requisito sanitario anche per il periodo successivo a tale data.** Per quanto concerne la questione segnalata dalle Sedi in ordine alla verifica della permanenza dei requisiti sanitari al compimento dell’età..... subentrano i riferimenti alla legislazione relativa all’assegno sociale **che non prevede gli istituti delle visite di rivedibilità programmate e delle verifiche-revisioni sanitarie.***

...Tali accertamenti sanitari su persone ultra 65 anni mantengono rilevanza ai fini della verifica del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento oppure alle prestazioni di carattere socio sanitario non economiche”.